



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'U.L.S.S. N°2 Marca Trevigiana

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03809980265
Cap. Sociale Euro 8.300.000 i.v.
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 287111 - Fax 0422 287321
E-mail: info@ospedalemotta.it
Web: www.ospedalemotta.it

Prot. n. 668

Motta di Livenza (TV), 05/03/2021

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Determina Prot. n. 3906 del 01/12/2020 di autorizzazione al subappalto Società Giada S.r.l. a Socio Unico - rettifica per mero errore materiale

C.I.G.: 8359346E88

C.U.P.: D39J20000330005

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dott. Andrea Pauletti, relaziona quanto segue.

Premesso che:

-con Determina dell'Amministratore Delegato Prot. n. 3906 del 01/12/2020 del 13/07/2020 l'impresa **GI Costruzioni srl soc. unip.** con sede in Eraclea (VE), via delle Industrie 41, appaltatrice dei lavori di "di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprietà e in uso dell'Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione S.p.A. di Motta di Livenza, per una durata di 24 mesi" a subappaltare all'impresa **Giada S.r.l.** a Socio Unico con sede a Morsano Al Tagliamento (PN) in via Carbona 15/2, la fornitura e posa di pavimenti in PVC per un importo di € 15.000,00 di cui € 300,00, per oneri per la sicurezza;

-per mero errore materiale, nelle premesse della sopraccitata Determina è stato indicato che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice in quanto il subappaltatore non è una micro impresa / piccola impresa;

Rilevato che:

-sulla base della documentazione agli atti, l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa.

Ritenuto, pertanto, di:

-dover correggere l'errore materiale contenuto nella succitata Determina sostituendo la frase "*i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice in quanto il subappaltatore non è una micro impresa / piccola impresa*" con la frase "*questa Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in quanto è una micro impresa / piccola impresa*".

Visto quanto sopra esposto, l'Amministratore Delegato di O.R.A.S. S.p.A.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;

2. di rettificare la Determina dell'Amministratore Delegato Prot. n. 3906 del 01/12/2020 sostituendo, nelle premesse, la frase *"i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice in quanto il subappaltatore non è una micro impresa / piccola impresa"* con la frase *"questa Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in quanto è una micro impresa / piccola impresa"*;
3. di confermare, più in generale, il contenuto della predetta Determina;
4. di dare incarico al R.U.P., con il supporto dell'Area Affari Generali e Legali di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento.

f.to Francesco Rizzardo
Amministratore Delegato